

N. 00182/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00127/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 127 del 2007, proposto da:

Hydrofin S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Andreoli,
Roberto Colagrande, Stefano Gattamelata, con domicilio eletto
presso avv. Roberto Colagrande in L'Aquila, via Verdi 18;

contro

G.I.S.A. S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Iannozzi, con
domicilio eletto presso avv. Luigi Papola in L'Aquila, via Castiglione
14;

nei confronti di

Soave Energia S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro
Margiotta, Giovanni Margiotta, con domicilio eletto presso avv.
Giulio Lazzaro in L'Aquila, via dei Piccolomini N. 28;

per l'annullamento

del provvedimento di aggiudicazione del 23.1.2007 all'esito della procedura informale di gara indetta per la stipula di una convenzione per lo sfruttamento delle potenzialità idroelettriche presenti sulle condotte idriche degli acquedotti di proprietà della G.I.S.A. s.r.l.; del verbale di valutazione delle offerte.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di G.I.S.A. S.r.l. e di Soave Energia S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la ricorrente ha impugnato gli atti con i quali è stata aggiudicata alla società controinteressata la gara indetta per la stipula di convenzione per lo sfruttamento delle potenzialità idroelettriche presenti sulle condotte idriche degli acquedotti di proprietà della G.I.S.A. s.r.l., Gestione Immobiliari Servizi Ambientali, ente consortile comunale;

Considerato che il ricorso deduce: violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara; eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, mancata predeterminazione

dei criteri di valutazione delle offerte, violazione della par condicio dei partecipanti alla gara, superficialità dell'azione amministrativa, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza, segnatamente evidenziando: a) che l'offerta della Soave Energia ha conseguito il maggior punteggio di complessivi 98 punti (a fronte dei 95 attribuiti alla ricorrente) per effetto della erronea applicazione di criteri di gara e della mancata specificazione degli stessi da parte della Commissione (cfr. ricorso, paragrafi 2 e 3 della parte in diritto), in particolare relativamente alle modalità di valutazione delle interdipendenze tra le nuove opere ed i manufatti già esistenti, alla preferibilità di una maggiore o minore durata della convenzione, in rapporto alla percentuale di royalties spettanti all'ente aggiudicazione oltre che alla tempistica di acquisto delle nuove opere da parte della Stazione appaltante, ai diversi siti (Sulmona e Pratola Peligna) di realizzazione dei lavori ed alle differenti esigenze tecniche da soddisfare nei due diversi casi; b) che erronea sarebbe stata la valutazione dell'offerta Soave quanto al punteggio tecnico attribuito per la durata della convenzione, posto che la Commissione non avrebbe impostato correttamente la proporzione tra le due offerte, così favorendo la controinteressata; c) erronea sarebbe stata la valutazione dell'offerta Soave quanto al punteggio tecnico attribuito per il profilo della interdipendenza tra le nuove opere e i manufatti già esistenti, posto che alle due offerte, pur essendo palesemente diverse, proponendo soluzioni progettuali non

comparabili, è stato attribuito lo stesso punteggio; comunque la soluzione Soave non favorirebbe la autonomia delle nuove opere rispetto alle preesistenti, posto che prevede un sistema di saracinesche a funzionamento manuale, problematico anche per questioni relative alla sicurezza, per operare la separazione funzionale tra le strutture; il sistema proposto dalla Soave è identico per entrambi gli impianti (di Sulmona e di Pratola Peligna), pur presentando differenze di lay-out che rendono non sicuro il sistema proposto da Soave e maggiormente impattante per l'ambiente, oltre che non efficiente per l'erogazione idrica; d) la valutazione economica, corretta sotto il profilo del calcolo proporzionale all'ammontare delle royalties annue offerte al Consorzio, non ha però tenuto conto della durata della convenzione, profilo che avrebbe dovuto essere ponderato nella complessiva valutazione dell'offerta; infatti l'offerta Hydrofin garantisce l'acquisizione degli impianti da parte dell'Ente comunale entro 15 anni, a fronte dei vent'anni dell'offerta Soave, con ulteriori vantaggi non quantificati; peraltro, il progetto Soave prevede costi di manodopera connessi alla funzionalità dell'impianto, anch'essi non quantificati e non introdotti nella valutazione complessiva dell'offerta;

Ritenuto, quanto al profilo sub a) in relazione alla dedotta mancata specificazione, da parte della commissione, dei criteri indicati dal bando, che lo stesso è infondato alla stregua del preciso disposto di cui all'art. 83 del Codice dei contratti pubblici, che rimette

esclusivamente al bando di gara (e non mai alla Commissione) la fissazione dei criteri (e dei subcriteri) di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, significativamente abrogando, in ossequio agli apicali principi di trasparenza imposti dalla sovraordinata normativa comunitaria, la disposizione che assegnava alla commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, la fissazione, in via generale, dei criteri motivazionali cui attenersi, in sede di attribuzione a ciascun criterio e subcriterio di valutazione dei punteggi tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando (cfr. art. 83, c.3, ultima parte, periodo soppresso dalla lettera u) del comma 1 dell'art. 1 D.lgs. n.152/2008);

Considerato, per quanto precede, che la commissione ha dunque correttamente fatto applicazione dei criteri previsti dal bando, con conseguente infondatezza dei residui profili sollevati di cui sub a);

Ritenuta, quanto alla contestata attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica con riguardo al criterio della interdipendenza degli impianti da quelli preesistenti - in disparte le pressoché infinite possibilità di declinazione delle proposte progettuali sul punto, con conseguente non illogicità della mancata indicazione di subcriteri valutativi in relazione alla auspicata indipendenza funzionale -, non manifestamente irragionevole la valutazione operata dalla Commissione (che ha attribuito ad entrambe le offerte tecniche, pur diverse, il medesimo punteggio), tenuto conto che le osservazioni

mosse dalla ricorrente in punto di mancata indipendenza funzionale del progetto Soave (con riguardo alla prevista installazione di saracinesche a funzionamento manuale, sistema peraltro aggiuntivo e non esclusivo, come dedotto dalla difesa di parte controinteressata, e dell'utilizzo previsto del sistema di scarico sincrono), per inferirne la minor validità della soluzione proposta, sono adeguatamente bilanciate (in negativo) dall'installazione degli impianti Hydrofin negli stessi locali preesistenti e del sistema proposto (da Hydrofin) di scarico a turbina, con analoghi possibili rilievi in ordine alla sicurezza;

Considerata dunque non irragionevole di per sé, proprio in ragione delle rilevate diversità progettuali, entrambe valutate parimenti valide in relazione alle richieste dell'ente appaltante, l'attribuzione di identico punteggio;

Considerato, quanto alla contestazione dell'operato della Commissione in punto di valutazione della durata della convenzione (ove la Commissione avrebbe errato nell'applicare un rapporto proporzionale scorretto nel calcolo del punteggio da attribuire alla Soave in ragione della maggior durata della convenzione – venti anni a fronte dei quindici della ricorrente), che, anche a seguire il calcolo proposto dalla Hydrofin (cfr. ricorso, punto 4.1.3), il punteggio della Soave sarebbe stato di poco inferiore ai 6 punti assegnati per tale criterio (secondo la Hydrofin, all'offerta della Soave avrebbe dovuto essere assegnato il punteggio pari a $8 - (5/15 \times 8)$) e dunque pari a

5,3333.. invece dei 6 punti assegnati), il che non avrebbe comunque modificato l'esito della gara, comunque da aggiudicarsi in favore della Soave;

Considerato, sotto il profilo della valutazione dell'offerta economica, che l'attribuzione del punteggio è stata effettuata del tutto coerentemente con i criteri previsti nel bando (“..verrà valutata l'offerta economica più vantaggiosa proporzionalmente alle percentuali di royalty indicate nell'offerta (MAX punti60)”), ed esclusivamente in base a quelli, doverosamente considerandosi che il profilo della durata della convenzione, che la ricorrente vorrebbe inserire nel calcolo economico, è compreso, in base al bando (peraltro non impugnato), nella valutazione dell'offerta tecnica e non potrebbe pertanto in alcun caso duplicarsene la valenza;

Considerato pertanto il ricorso complessivamente infondato;

Ritenuto di dover regolare le spese secondo soccombenza come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo - L'AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 4.000 (quattromila) da ripartirsi in parti uguali in favore della controinteressata e del Consorzio resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere

Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)